

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 29 del 17/01/2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE OCCORRENTE PER
L'ATTIVITÀ TERRITORIALE DELL'ASST DELLA VALLE OLONA.
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 28.2.2019.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera jj) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Vista e richiamata la deliberazione n. 305 del 20.3.2017 con cui questa ASST ha disposto di subentrare nei contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dall'ex ASL della Provincia di Varese (ora ATS Insubria) relativi alla Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) e all'Ossigenoterapia a lungo termine (OTLT) a far data dal 1.1.2017;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che in merito al Servizio di ossigenoterapia domiciliare (OTLT) il subentro contrattuale di cui sopra ricomprende il contratto avente ad oggetto “Servizio di ossigenoterapia domiciliare” affidato al R.T.I. Medicaire Italia S.r.l. - Linde Medicaire S.r.l. - Vivisol S.r.l. per il periodo dal 1.7.2013 al 30.6.2018, giusto provvedimento n. 311 del 13.6.2013 dell'ex ASL della Provincia di Varese relativo al recepimento degli esiti della gara esperita in qualità di capofila dall'ex ASL della Provincia di Lecco;

Vista e richiamata inoltre la deliberazione n. 924 del 27.6.2018 con cui questa ASST ha disposto di avvalersi della clausola prevista dall'art. 4 del Capitolato di gara e dall'art. 2 del contratto e prorogare per ulteriori 180 giorni, vale a dire fino a tutto il 31.12.2018, il contratto in essere con il R.T.I. Medicaire Italia S.r.l. - Linde Medicaire S.r.l. - Vivisol S.r.l., relativo al “Servizio di ossigenoterapia domiciliare”, per un importo complessivo presunto di € 556.860,00 (IVA Esclusa);

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti:

- ha verificato che l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) in qualità di stazione appaltante ha bandito la procedura, che ricomprende il servizio in parola, ARCA_2017_034 recante oggetto “Gara per l'affidamento della fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare” per la quale la ASST della Valle Olona ha comunicato a suo tempo i propri fabbisogni ai fini dell'adesione;
- ha accertato che la Convenzione sopra citata non è ancora attiva;

Attesa l'esigenza da parte di questa ASST di garantire il servizio di che trattasi senza soluzione di continuità;

Considerato che in ragione di quanto sopra è stato chiesto dalla S.C. Gestione Acquisti, con nota mail del 10.12.2018 alla ditta Medicaire Italia S.r.l. in qualità di mandataria del R.T.I. sopra citato, la disponibilità alla prosecuzione del servizio di che trattasi alle medesime condizioni in essere fino a tutto il 31.3.2019;

Atteso che la suddetta ditta mandataria ha dato il proprio assenso alla prosecuzione del servizio di che trattasi alle medesime condizioni economiche e di fornitura in corso fino al 28.2.2019;

Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ANAC (deliberazione n.1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n.AG33/13, AG 32/2015AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cosiddetta “Proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che non sussiste la necessità di chiedere un nuovo codice CIG per la proroga cosiddetta tecnica del contratto in essere come da risposta fornita da ANAC, nella sezione Faq-tracciabilità dei flussi finanziari-A31 che si riporta nel prosieguo: *“non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, senza il pagamento di alcuna multa poenentialis, in conseguenza di aggiudicazioni da parte di ARCA del servizio di che trattasi;

Ritenuto per tutto quanto sopra di:

- garantire la prosecuzione del “Servizio di ossigenoterapia domiciliare” di cui al contratto in essere con il R.T.I. Medicaire Italia S.r.l. - Linde Medicale S.r.l. - Vivisol S.r.l., fino a tutto il 28.2.2019, verso un importo complessivo presunto di € 186.000,00 (IVA Esclusa);
- dare atto che la prosecuzione del servizio disposta con il presente provvedimento cesserà automaticamente in virtù della prossima adesione alla convenzione ARCA_2017_034 recante oggetto “Gara per l’affidamento della fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare”;

Vista la proposta n 394/2018 formulata dal Responsabile della S.C. Gestione Acquisti corredata dall’attestazione di regolarità amministrativa, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, nonché dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali ed Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n 394/2018 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di garantire la prosecuzione del “Servizio di ossigenoterapia domiciliare” di cui al contratto in essere con il R.T.I. Medicaire Italia S.r.l. - Linde Medicale S.r.l. - Vivisol

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

S.r.l., fino a tutto il 28.2.2019, verso un importo complessivo presunto di € 186.000,00 (IVA Esclusa);

2° - di dare atto che la prosecuzione del servizio disposta con il presente provvedimento cesserà automaticamente in virtù della prossima adesione alla convenzione ARCA_2017_034 recante oggetto “Gara per l’affidamento della fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare”;

3° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis, in conseguenza di aggiudicazioni da parte di ARCA del servizio di che trattasi;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a presunti € 226.920,00 (IVA Compresa), sul bilancio di competenza 2019, al conto 701115025 “Acquisto di ossigeno (doppio canale)”, CIG 7008535A09, (Sottobudget 2018002655/FAR);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente